

**IL RUOLO DEL CSE. COME SVOLGERE LE
ATTIVITÀ A CARICO DEL CSE E DARE
ATTUAZIONE A QUANTO RICHIESTO DEL
D.LGS. 81/08, ALLA LUCE DELLE PRINCIPALI
INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI.**

Ing. Giorgio Fiocchi

*«Un metodo per svolgere correttamente i
compiti affidati al CSE dal D. Lgs. 81/08.
Casi pratici e documenti utilizzati».*

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (comma 1, lettera a)

Operativamente il CSE deve:

1. Effettuare delle riunioni di coordinamento:

- a) Preliminare (prima dell'inizio dei lavori)
- b) Periodiche (durante il cantiere)

2. Effettuare dei sopralluoghi in cantiere

La riunione di coordinamento Preliminare

È indetta dal CSE prima dell'inizio dei lavori

Alla riunione preliminare partecipano:

- Il committente /Responsabile dei lavori (facoltativo)
- La direzione lavori (facoltativo)
- L'impresa affidataria (obbligatorio) con il Datore di lavoro, il RLS, il Preposto

Al termine della riunione il CSE redigerà apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti ([Esempio di verbale di riunione preliminare](#)).

Le riunioni di coordinamento periodiche

È indetta dal CSE durante il cantiere

- Prima dell'ingresso in cantiere di ogni nuova impresa esecutrice
- In funzione dello sviluppo e della complessità dei lavori

Alle riunioni di coordinamento partecipano:

- La direzione lavori (facoltativo)
- L'impresa affidataria (obbligatorio) con DL, il RLS, il Preposto
- Le imprese esecutrici (obbligatorio) con DL, il RLS, il Preposto

Al termine della riunione il CSE redigerà apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti ([Esempio di verbale di riunione di coordinamento](#)).

I sopralluoghi in cantiere

Durante il cantiere il CSE deve effettuare dei sopralluoghi

Frequenza :

- Dipende dalla complessità del cantiere, delle fasi di lavoro e dalle loro interferenze.
- È necessaria comunque una frequenza minima che può essere indicativamente di due sopralluoghi a settimana.

Al termine del sopralluogo il CSE redigerà apposito verbale ([Esempio di verbale di sopralluogo](#)).

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

verifica l'**idoneità del POS**, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo (*comma 1, lettera b*)

Il CSE deve verificare l'idoneità del POS dell'impresa affidataria e di tutte le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, in base ai contenuti minimi riportati nell'allegato XV e eventuali contenuti supplementari indicati nel PSC

Nota: Il POS delle imprese esecutrici deve essere inviato al CSE dall'impresa affidataria previa verifica da parte di quest'ultima della congruenza rispetto al proprio POS. Il CSE deve quindi richiedere all'impresa affidataria evidenza dell'avvenuta verifica del POS delle imprese esecutrici subaffidatarie

Per la verifica del POS il CSE potrà utilizzare apposita check-list (*Esempio di check-list per verifica POS*).

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

adeguare il PSC ed il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (*comma 1, lettera b*)

Il CSE, se necessario, deve adeguare il PSC con elaborati grafici, e documenti scritti. Per aggiornare il PSC il CSE può avvalersi anche dei verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento.

Il CSE deve aggiornare il Fascicolo con elaborati grafici, fotografie parti scritte, ecc.. Il fascicolo deve essere obbligatoriamente aggiornato dal CSE al termine del cantiere.

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (*comma 1, lettera c*)

Il CSE deve valutare il programma dei lavori e le eventuali interferenze tra le lavorazioni e aggiornarlo se necessario

Il CSE deve effettuare delle riunioni di coordinamento periodiche alle quali devono partecipare l'impresa affidataria, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

Al termine del sopralluogo il CSE redigerà apposito verbale
(Esempio di verbale di coordinamento).

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
(comma 1, lettera d)

Il CSE deve verificare che nel POS sia indicato il nominativo del RLS (interno o territoriale).

Il CSE deve richiedere la presenza del RLS (interno o territoriale) alle riunioni di coordinamento preliminare e periodiche (almeno quelle più importanti).

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (*Obblighi dei lavoratori autonomi*), 95 (*Misure generali di tutela*), 96 (*Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*) e 97, comma 1 (*Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria*), e alle prescrizioni del PSC (*comma 1, lettera e*)

Il CSE in occasione di ogni sopralluogo deve redigere il verbale annotando nello stesso le eventuali inadempienze rilevate e le azioni da intraprendere. Il Verbale di sopralluogo deve essere sempre firmato dal preposto dell'impresa affidataria e dai preposti delle imprese esecutrici inadempienti.

Copia del verbale di sopralluogo deve essere inviato al Committente o RL (ad es. mail).

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza alla AUSL e alla DPL territorialmente competenti (*comma 1, lettera e*).

La proposta di sospensione, l'allontanamento o la risoluzione del contratto può essere riportata da parte del CSE direttamente nel verbale di sopralluogo oppure nella comunicazione al Committente/RL che accompagna l'invio del verbale

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (comma 1, lettera f).

In occasione del sopralluogo in cantiere, se si riscontrano le condizioni di «pericolo grave ed imminente», si devono sospendere immediatamente le lavorazioni. La sospensione dei lavori deve essere annotata sul verbale di sopralluogo che dovrà essere firmato dal preposto dell'impresa affidataria e dai preposti delle imprese esecutrici ai quali vengono sospesi i lavori.

Copia del verbale di sopralluogo deve essere inviato al Committente o RL (ad es. mail).

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Pericolo grave ed imminente:

Per valutare la gravità e l'immediatezza di un pericolo è possibile fare riferimento alla gravità dei suoi effetti (morte, infortunio permanente, ecc.) ed ad alla circostanza che tali effetti possano manifestarsi nell'immediato

Esempi di pericolo grave ed imminente riscontrabili in cantiere:

- Caduta dall'alto ($h > 2, m$);
- Seppellimento;
- Lavori in prossimità di linee elettriche aeree non protette;
- Caduta in profondità;
-

Il CSE, dopo aver riscontrato l'eliminazione delle condizioni di pericolo grave ed imminente, autorizza la ripresa dei lavori annotandola nel verbale di sopralluogo.

Copia del verbale di sopralluogo deve essere inviato al Committente o RL (ad es. mail).

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 (dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi è affidata a una o più imprese) il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo (*comma 2*)

Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 il CSE deve svolgere anche le funzioni del CSP (*art. 90 – comma 11*)

Modelli di documentazione di supporto all'attività del CSE:

Di seguito un esempio di documenti utilizzati dal CSE:

"Modello M - verbale di riunione preliminare"

"Modello N - verbale di riunione di coordinamento"

"Modello A – documentazione richiesta all'impresa esecutrice"

"Modello B – lista di controllo per la verifica dell'idoneità del POS"

"Modello C – lista di controllo per la verifica dell'idoneità del Pi.M.U.S."

"Modello D – dichiarazione di presa visione del Pi.M.U.S."

"Modello F – dichiarazioni varie ai sensi del D.LGS 81/08"

"Modello H – dichiarazione personale occupato in cantiere"

"Modello L – dichiarazione di lavoratore autonomo"

LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELL'EMILIA ROMAGNA E DELLA TOSCANA HA RECENTEMENTE ELABORATO UNA PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER IL CSE.

Le suddette linee guida sono state condivise con Enti Preposti di Vigilanza e sono state sottoposte al vaglio del C.N.I.

[Linee guida CSE](#)